

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

58.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

	PAG.
Missione:	
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme per l'attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica (2053)	3
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6, 7
DEL DONNO OLINDO	7
DE LORENZO FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	4, 7
MELELEO SALVATORE, <i>Relatore</i>	4, 7
MUSCARDINI PALLI CRISTIANA	7
PALOPOLI FULVIO	4, 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Tina Anselmi è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica (2053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole su questo disegno di legge.

Informo, altresì, che la V Commissione bilancio ha reso il seguente parere: parere favorevole a condizione che il primo comma dell'articolo 8 sia così riformulato: « Per consentire la corresponsione delle indennità di cui all'articolo 5, è autorizzata la complessiva spesa di 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità negli anni dal 1985 al 1988. La quota relativa all'anno 1985 resta determinata in lire 5 miliardi ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La presente legge dà attuazione alla direttiva CEE n. 1095 dell'11 novembre 1980, alle decisioni del Consiglio CEE numero 1096 dell'11 novembre 1980, n. 8218 del 21 dicembre 1981 e alla decisione della Commissione CEE n. 83/100 del 1° marzo 1983, che fissano le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica mediante la predisposizione di un apposito piano quinquennale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il piano di cui all'articolo precedente, già approvato dalla Comunità economica europea con decorrenza dal 1° marzo 1983, ha il fine di rendere il territorio italiano ufficialmente indenne da peste suina classica alla scadenza del 1° marzo 1988.

Il Ministro della sanità adotta, con proprio decreto, le disposizioni per la realizzazione del piano.

Onde consentire la formulazione e la relativa presentazione degli emendamenti sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 11,5.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero informare gli onorevoli colleghi che sui vari articoli del disegno di legge al nostro esame è stata registrata una convergenza di massima. Dovremmo quindi formalizzare gli emendamenti e chiarire taluni aspetti per altro marginali.

Dal momento che la stesura formale degli emendamenti richiederebbe del tempo, anche al fine di andare ad una ulteriore verifica con i competenti uffici tecnici del ministero, su taluni aspetti del provvedimento ancora non del tutto chiari, riterrei forse opportuno rinviare il prosieguo della discussione alla prossima settimana. Certo, questa è solo una proposta e mi rimetto quindi alle decisioni della Commissione, ma per i motivi che ho esposto ritengo che abbia una sua validità.

FULVIO PALOPOLI. L'onorevole sottosegretario ha affermato che sugli articoli del provvedimento è stata raggiunta una sostanziale convergenza, ed ha quindi semplificato un problema che, a mio avviso, non è invece così chiaro. Partendo infatti dalla accettazione della condizione posta dalla Commissione bilancio, si sono dovute apportare modifiche agli emendamenti ed anche ai primi articoli predisposti dai gruppi e dal relatore. Abbiamo risolto i problemi relativi a tutti gli articoli, ad eccezione di quelli attinenti all'articolo 6 al quale sono stati presentati emendamenti di diversa natura.

Dal momento che abbiamo sospeso la seduta proprio per consentire la redazione degli emendamenti agli articoli del provvedimento, chiarito che la questione posta dall'articolo 8 sarà risolta secondo le condizioni poste dalla Commissione bilancio, credo che i primi cinque articoli del provvedimento potrebbero essere esaminati ed approvati questa mattina. Un maggiore approfondimento richiederà l'articolo 6, anche se le questioni ad esso relative non sono poi così complicate e controverse.

PRESIDENTE. Onorevole Palopoli, potremmo anche procedere all'esame dei primi cinque articoli ma, come ha poc'anzi

detto il sottosegretario, gli emendamenti ad essi riferiti non sono stati formalizzati, e farlo adesso significherebbe perdere non poco tempo.

FULVIO PALOPOLI. Ma il gruppo comunista, signor presidente, i propri emendamenti li ha formalizzati e presentati alla presidenza.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Potremmo fare fotocopie degli emendamenti e distribuirle ai commissari. Questo ci consentirebbe di guadagnare tempo e di proseguire nella discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Condivido la sua proposta, onorevole sottosegretario. Possiamo quindi procedere all'esame dell'articolo 2.

Il relatore, onorevole Meleleo, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il piano di cui all'articolo 1 decorre nel territorio nazionale dal 1° gennaio 1985 ed ha il fine di rendere il territorio italiano ufficialmente indenne da peste suina classica alla scadenza del 31 dicembre 1988 ».

2. 1.

SALVATORE MELELEO, *Relatore*. Il contenuto dell'emendamento si spiega da sé, nel senso che tende semplicemente ad adeguare la decorrenza del piano quinquennale alla nuova data per esso fissata.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale sono state effettuate le operazioni di zooprofilassi previste dal piano di cui all'articolo 1, il Ministero della sanità inoltra alla CEE le domande dirette ad ottenere i rimborsi previsti dalla decisione del Consiglio n. 80/1096.

A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero della sanità la documentazione relativa almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma.

Le somme relative ai rimborsi effettuate dalla Comunità economica europea sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

(E approvato).

ART. 4.

Il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni necessarie per agevolare i controlli previsti da parte della Comunità economica europea e per garantire in particolare che gli esperti comunitari ricevano, a loro richiesta, tutte le informazioni ed i documenti necessari per valutare l'esecuzione del piano.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Nel quinquennio di applicazione del piano nazionale di cui all'articolo 1, per i suini affetti o sospetti di peste suina classica e conseguentemente abbattuti e distrutti ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1981, recante norme per la profilassi della peste suina classica, è concessa una indennità nella

misura stabilita dall'articolo 265, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

Per i suini clinicamente sani dell'azienda infetta, abbattuti e distrutti in attuazione dell'articolo 7 o macellati in applicazione dell'articolo 8 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, è concessa ai proprietari, a partire dal 1° marzo 1983, un'indennità pari al valore di mercato, determinato sulla base del valore medio degli animali della stessa categoria, calcolato secondo i criteri fissati dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 265, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

Qualora venga consentita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale di cui al primo comma, l'utilizzazione delle carni ottenute dagli animali di cui è stato disposto l'abbattimento obbligatorio, dal computo delle indennità previste nel precedente comma viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito della vendita delle carni stesse ovvero l'importo corrispondente al valore di tali prodotti nel caso in cui siano utilizzati dai proprietari stessi. Il valore delle carni utilizzate direttamente dai proprietari è valutato dal responsabile dei servizi veterinari della competente unità sanitaria locale, sulla base di criteri da definirsi con decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Le indennità di cui al primo e secondo comma del presente articolo non sono concesse a coloro che abbiano violato le norme disciplinanti la profilassi della peste suina.

Gli onorevoli Muscardini Palli, Mazzone e Del Donno hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente: « Le indennità spettanti ai pro-

prietari degli animali abbattuti devono essere corrisposte entro 60 giorni dalla richiesta delle stesse ».

5. 1.

Gli onorevoli Calonaci, Palopoli e Di Giovanni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

« Nel quinquennio di applicazione del piano nazionale di cui all'articolo 1, per i suini affetti o sospetti di peste suina classica e conseguentemente abbattuti e distrutti ai sensi del decreto del ministro della sanità 14 settembre 1981, recante norme per la profilassi della peste suina classica, e per i suini clinicamente sani dell'azienda infetta, abbattuti e distrutti in attuazione dell'articolo 7 o macellati in applicazione dell'articolo 8 del suddetto decreto ministeriale, è concessa ai proprietari, a partire dal 1° marzo 1985, una indennità pari al valore di mercato, determinato sulla base del valore medio degli animali della stessa categoria, calcolato secondo i criteri fissati dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 265, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34 ».

5. 2.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire i primi due commi con il seguente:

« Nel quinquennio di applicazione del piano nazionale di cui all'articolo 1, per i suini per i quali sia stato disposto l'abbattimento e la distruzione ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1981, recante norme per la profilassi della peste suina classica, è concessa ai proprietari, a partire dal 1° gennaio 1985

un'indennità pari al valore di mercato determinato sulla base del valore medio degli animali della stessa categoria, calcolato secondo i criteri fissati dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 265, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, e dalla legge 7 marzo 1985, n. 98 ».

5. 6.

Gli onorevoli Palopoli, Calonaci e Di Giovanni hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma terzo, riga quindicesima, sostituire le parole: « della competente unità sanitaria locale » con le parole: « della unità sanitaria locale in cui si effettua la macellazione ».

5. 3.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del terzo comma, aggiungere il seguente periodo: « Qualora vengano rintracciate e distrutte, in applicazione del quarto capoverso dell'articolo 7 del predetto decreto ministeriale 14 settembre 1981, carni di suini macellati nel periodo compreso tra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali di profilassi, viene corrisposto ai proprietari delle carni una indennità pari al valore medio delle carni stesse calcolato secondo i criteri che saranno fissati nel decreto ministeriale previsto dal precedente comma ».

5. 7.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sopprimere le parole: « primo e secondo comma del ».

5. 5.

Gli onorevoli Palopoli, Calonaci e Di Giovanni hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma quarto sopprimere le parole: « e secondo ».

5. 4.

FULVIO PALOPOLI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 5. 2 e 5. 4.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Abbiamo presentato l'emendamento 5. 1 che si prefigge lo scopo di rendere chiari i tempi entro i quali vanno corrisposte le indennità.

OLINDO DEL DONNO. In relazione all'emendamento 5. 3 presentato dagli onorevoli Palopoli, Calonaci e Di Giovanni, mi domando se non rappresenti una inutile ripetizione la specificazione proposta « della unità sanitaria locale in cui si effettua la macellazione ».

PRESIDENTE. Desidero un chiarimento dal relatore: l'emendamento 5. 6 comporta conseguenze di carattere finanziario?

SALVATORE MELELEO, *Relatore*. No, signor presidente, non comporta alcuna modificazione di spesa.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del Governo 5. 6.

SALVATORE MELELEO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 5. 6, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 5. 3.

SALVATORE MELELEO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 5. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento Palopoli ed altri 5. 4 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento del relatore 5. 5.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 5. 7 presentato dal Governo.

SALVATORE MELELEO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 5. 7, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Muscardini Palli ed altri 5. 1.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Ritengo che questo emendamento sia da riferirsi al primo comma dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato alla seduta di mercoledì 31 luglio alle 9,30.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
